

**CONTRATTO DI LICENZA NON ESCLUSIVA PER LA MOLTIPLICAZIONE AI FINI
DELLA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE DELLA VARIETA' DI PERO
DENOMINATA "CARMEN"**

TRA

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito CREA) con sede legale in via della Navicella, 2/4 00184 Roma, Codice Fiscale 97231970589 e Partita IVA 08183101008, nella persona di ..., nato/a a ... il ..., nella sua qualità di Direttore Generale del CREA

E

... (di seguito DITTA) con sede legale in via ..., Codice Fiscale e Partita IVA, nella persona di, nato/a a ... il ..., nella sua qualità di legale rappresentante della DITTA

PREMESSO CHE

- Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), istituito dal D.Lgs. n. 454 del 29.10.1999, modificato dall'art. 1, comma 381, della L. n. 190/2014, persegue le sue finalità istituzionali attraverso i Centri di ricerca in cui è articolato, come previsto all'art. 1, comma 4, dello Statuto approvato con decreto n. 7439 del 9 gennaio 2024 del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- Nell'ambito della sua missione istituzionale il CREA svolge attività di miglioramento genetico vegetale nel settore della frutticoltura e, in particolare, il CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura (CREA-OFA) effettua, presso le proprie sedi territoriali, attività di miglioramento genetico, sperimentazione, selezione e valutazione in ambito frutticolo;
- Nell'ambito dell'attività di breeding condotta dalla Sede di Forlì del CREA-OFA è stata costituita la varietà di pero "Carmen" (di seguito "Varietà") tutelata da diritto di privativa comunitaria n. 17843 concesso in data 06/06/2006 con scadenza il 31/12/2036;
- Il CREA ha già stipulato con altre ditte italiane ed estere contratti di licenza non esclusiva dei diritti di moltiplicazione e commercializzazione della Varietà, tutt'ora attivi;
- Il CREA, per il tramite del CREA-OFA, ha inteso acquisire, con Avviso pubblicato il (prot. n. ...), manifestazioni di interesse preliminari da parte di Aziende/Ditte con sede legale nel territorio italiano finalizzate alla sottoscrizione di un contratto di licenza non esclusiva dei diritti di moltiplicazione in Italia ai fini della commercializzazione della Varietà in Unione Europea;
- La DITTA, in risposta all'Avviso citato, ha manifestato interesse (prot. ... del ...) ad ottenere il suddetto Contratto, il cui schema è stato approvato dal Direttore del CREA-OFA e pubblicato in allegato allo stesso Avviso;
- Il CREA, per il tramite del CREA-OFA, con Determina direttoriale prot. n. ... del ..., ha individuato la DITTA quale soggetto cui affidare la licenza non esclusiva per la moltiplicazione in Italia ai fini della commercializzazione della Varietà nel territorio dell'Unione Europea, come si evince dalla documentazione in riscontro al predetto Avviso, per la sua esperienza nella pericoltura e la sua capacità di assicurare un'ottimale valorizzazione commerciale della Varietà;
- Le Parti intendono con il presente contratto (di seguito, "Contratto") definire i termini e le condizioni per la concessione, in regime di non esclusiva, del diritto di moltiplicare la Varietà nel territorio italiano ai fini della commercializzazione nei paesi dell'Unione Europea (UE).

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 Valore delle Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e devono intendersi vincolanti per le Parti in ragione degli specifici obblighi e diritti che in capo alle stesse ne conseguono.

Art. 2 Oggetto del Contratto e Territorio

CREA concede alla DITTA una licenza non esclusiva per la moltiplicazione e la commercializzazione delle piante della Varietà, alle condizioni di seguito riportate.

La moltiplicazione delle piante della Varietà potrà avvenire nel solo territorio italiano. La commercializzazione delle piante potrà avvenire nell'intero territorio dell'Unione Europea. Eventuali vendite di piante al di fuori della UE dovranno essere preventivamente richieste al CREA e da esso autorizzate.

Art. 3 Riconoscimento del Costitutore e Responsabilità

La DITTA riconosce il CREA quale Titolare dei diritti di privativa della Varietà e Organismo costitutore nelle persone dei breeder indicati nella scheda tecnica della Varietà (file number 20000472) così come tutelata presso l'Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali (CPVO).

La DITTA assume, con il presente Contratto, la piena responsabilità della diffusione ai fini della valorizzazione commerciale della Varietà.

Il CREA, o soggetto da esso delegato, ha la facoltà dietro semplice richiesta ed a sue spese, di verificare la purezza genetica e lo stato sanitario delle piante nelle diverse fasi della filiera fino al momento della commercializzazione.

Art. 4 Durata del Contratto

Il Contratto, indipendentemente dalla data di sottoscrizione dello stesso, avrà durata pari alla durata della privativa comunitaria della Varietà e comunque non oltre la scadenza della stessa (31/12/2036), previo rispetto delle condizioni contrattuali previste.

Art. 5 Gestione finanziaria e Corrispettivi

La commercializzazione delle piante della Varietà dovrà riguardare solo gli utilizzatori finali (produttori), salvo quanto previsti nei commi successivi.

Per vendite ad altre categorie, diverse da quelle sopraindicate, dovrà essere preventivamente richiesta apposita autorizzazione a CREA.

La vendita di materiale vivaistico a ditte vivaistiche già licenziatricie della medesima Varietà sarà consentita inviandone preventiva comunicazione a CREA.

La vendita di materiale vivaistico a ditte vivaistiche non licenziatricie sarà consentita solo a condizione che il sigillo originale della DITTA licenziataria accompagni il materiale vivaistico durante tutte le fasi commerciali.

La commercializzazione potrà riguardare solo piante finite (astoni), mentre la vendita di altre tipologie vivaistiche dovrà essere preventivamente autorizzata da CREA.

La DITTA si impegna a moltiplicare, produrre e commercializzare solo materiale certificato. Deroghe a questo limite potranno essere richieste a, e concesse da, CREA a seguito di verifiche e controlli attestanti l'impossibilità di produrre piante certificate. Gli oneri finanziari necessari al mantenimento in sanità e ai relativi controlli sanitari e genetici della Varietà saranno ad esclusivo carico della DITTA.

Al fine di acquisire i diritti non esclusivi di moltiplicazione ai fini della valorizzazione commerciale della Varietà, successivamente alla sottoscrizione del Contratto e previa regolare fattura emessa dal CREA, la DITTA si impegna a versare al CREA un *entry fee* pari a € 2.000,00 (duemila euro) + IVA.

La DITTA si impegna a versare annualmente al CREA, previa emissione di regolare fattura da parte di quest'ultimo, un corrispettivo di € 0,97 (novantasette centesimi) + IVA per ogni pianta della Varietà commercializzata entro il 30 aprile di ogni anno. Detto importo sarà versato al CREA al netto di ogni eventuale trattenuta fiscale che la DITTA è tenuta a versare.

A partire dall'anno 2027 (campagna 2027/28), e ogni 5 anni, la royalty per pianta verrà incrementata nella misura del 10%.

Annualmente, entro il 30 aprile, considerata come data di fine campagna di commercializzazione, la DITTA si impegna ad inviare al CREA, la documentazione relativa alla moltiplicazione e commercializzazione della Varietà nella campagna precedente: quantitativi di piante

commercializzate fino a tale data e piante eventualmente invendute, da comprovare informando prima della distruzione delle piante il CREA al quale poi dovrà essere inviata copia del documento di restituzione dei cartellini al Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio. Inoltre, se richiesto da CREA, si impegna a fornire l'elenco degli acquirenti delle piante con indicazioni sulle generalità e sui quantitativi forniti.

Al fine di consentire i controlli previsti al successivo articolo 6, la DITTA si impegna ad inviare a CREA, entro il 31 ottobre di ogni anno, una dichiarazione relativa ai vivai della Varietà riportante località ed ubicazione e numero di piante innestate a dimora. Tale dichiarazione dovrà essere in linea con i quantitativi di piante controllate e successivamente certificate dagli Organi Ufficiali (Servizi Fitosanitari Regionali Italiani competenti per territorio) responsabili del Servizio di Certificazione.

Il corrispettivo dovrà essere versato entro 60 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura emessa dal CREA sul conto corrente n. 218660 intestato a: "CREA Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'economia agraria" (IBAN IT 19S0100503382000000218660) CIN S BIC/SWIFT: BNLIITRR con bonifico ORDINARIO, indicando nella causale del pagamento le indicazioni specificate dal CREA in fattura, il numero della fattura stessa e la sigla "OFA 1.02.012 - 04 Forlì - CARMEN".

La DITTA conserverà per un periodo di cinque anni la documentazione attinente alla produzione e la vendita delle piante, permettendo al CREA, o ad altro soggetto da esso delegato, di esaminare e verificare episodicamente tale documentazione, offrendo ogni assistenza necessaria in tale attività di verifica.

Art. 6 Diritto di ispezione e Obblighi in ordine alla divulgazione

La DITTA si obbliga a tenere una ordinata contabilità in quanto il CREA in qualsiasi momento potrà richiedere la quantità di piante commercializzate, il nome e l'indirizzo di ciascun acquirente ed ogni altra informazione occorrente per la tutela dei diritti brevettuali.

La DITTA, con il presente Contratto, autorizza il CREA o soggetto da esso delegato, a reperire ogni informazione pertinente relativa al controllo e alla commercializzazione della Varietà.

La DITTA si impegna ad utilizzare il nome della Varietà in modo corretto e non lesivo dell'immagine dell'Ente, nonché ad indicare CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura quale Organismo costitutore della Varietà in qualsiasi documentazione, ove richiesto dalla normativa vigente, dandone opportuna comunicazione al CREA.

Art. 7 Mutazioni

Qualsiasi mutazione della Varietà individuata dalla DITTA dovrà essere immediatamente segnalata a CREA, che ne assumerà la proprietà.

Il materiale vegetale di ciascuna mutazione individuata dalla DITTA dovrà essere fornito gratuitamente a CREA al fine di avviare i necessari controlli genetici. Per tale motivo, la DITTA si asterrà dal moltiplicare la mutazione individuata.

Nel caso in cui la mutazione sia talmente diversa dalla Varietà originale da costituire una nuova cultivar, la DITTA avrà diritto ad una opzione sull'eventuale contratto di licenza che il CREA riterrà di voler concedere per propagare e commercializzare le piante di tale mutazione. Gli aspetti economici saranno definiti successivamente nell'ambito di un ulteriore nuovo contratto.

Art. 8 Garanzie

La Varietà viene concessa allo stato in cui si trova e senza alcuna espressa garanzia di produttività o altre garanzie di altro tipo, implicite o espresse.

Il CREA non garantisce in alcun modo che la Varietà:

- non sia stata oggetto di contraffazione da parte di Terzi;
- abbia idoneità ad un particolare uso, né la sua immunità da difetti.

Art. 9 Clausola di manleva

CREA non sarà responsabile per eventuali danni, richieste di risarcimento e/o pretesa che dovesse essere avanzata da terzi nei confronti dell'Ente, conseguentemente alla violazione di anche uno solo degli obblighi previsti dal presente Contratto.

Art. 10 Contraffazioni

Con la sottoscrizione del presente Contratto, la DITTA si impegna a collaborare con il CREA al fine di contrastare eventuali attività di contraffazione e/o usi non autorizzati della Varietà nonché ad intraprendere ogni ragionevole azione volta a prevenirli.

Qualora la DITTA venga a conoscenza di possibili contraffazioni, usi non autorizzati della Varietà o comportamenti scorretti lesivi dei diritti oggetto del presente Contratto da parte di terzi, dovrà darne immediata comunicazione per iscritto al CREA che verificherà se trattasi di altre ditte licenziatarie o delle relative aziende associate.

In caso di accertata contraffazione della Varietà, le Parti concorderanno in buona fede eventuali azioni legali per tutelare i propri diritti.

Art. 11 Risoluzione del Contratto e divieto di cessione

Il CREA si riserva di risolvere il Contratto qualora anche una sola clausola non venga rispettata dalla DITTA e quest'ultima dovrà provvedere alla distruzione dei materiali vegetali della Varietà in proprio possesso come stabilito all'art. 14.

Il presente Contratto sarà inoltre risolto con decorrenza immediata qualora la DITTA si trovi in uno stato di perdurante insolvenza rispetto agli obblighi economici derivanti dal Contratto e la varietà restituita secondo le previsioni dell'art. 14.

La DITTA, pena la risoluzione del Contratto, non può cedere in tutto o in parte i diritti e gli obblighi derivanti da esso.

Art. 12 Inadempimenti

Nell'ipotesi di inadempimento la DITTA dovrà provvedere entro 30 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere, trasmessa dal CREA a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), a sanare tale inadempienza. Trascorso detto termine il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 Codice Civile e la Varietà restituita secondo le previsioni dell'art. 14.

Art. 13 Diritto di Recesso

Ciascuna parte può recedere dal presente Contratto in ogni momento, con lettera raccomandata A/R o PEC, da cui emergano giustificati motivi di recesso e la Varietà restituita secondo le previsioni dell'art. 14.

In tal caso la DITTA sarà comunque tenuta a provvedere al pagamento degli importi dovuti al CREA, maturati fino a quel momento.

Art. 14 Restituzione della varietà

Al termine del presente Contratto, per qualsivoglia motivo, le Parti concordano fin d'ora che la Varietà tornerà nella completa disponibilità del CREA. La DITTA, con effetto immediato, non potrà avviare ulteriori moltiplicazioni, coltivazioni e commercializzazioni della Varietà.

Conseguentemente al termine del presente Contratto, la DITTA non potrà più disporre del materiale vegetale fornito e dovrà provvedere alla distruzione del materiale in proprio possesso. La verifica dell'avvenuta distruzione del materiale vegetale sarà effettuata dal CREA, o da soggetto da esso delegato, a seguito della comunicazione da parte della DITTA dell'avvenuta distruzione che dovrà avvenire entro 30 giorni dal termine del Contratto.

Art. 15 Oneri fiscali

Le parti convengono che il presente Contratto, firmato digitalmente, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto degli artt.5, c.2 e 40, c.1 del D.P.R. del 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico del richiedente.

Il presente Contratto, in base alla normativa vigente, è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

L'imposta di bollo, assolta in modo virtuale (autorizzazione n. 34200 del 3.5.2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio – Ufficio Gestione Tributi), sarà sostenuta dal CREA.

Art.16 Norme applicabili e Controversie

Per tutto quanto nel presente Contratto non richiamato e specificato tra le Parti si rinvia alla normativa di settore vigente in Italia.

La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, ogni controversia nascente da, o comunque connessa con, quanto previsto nel presente Contratto. Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere in questo modo l'accordo, la risoluzione delle controversie è demandata al foro individuato secondo i criteri definiti dal Codice di Procedura Civile.

Art. 17 Comunicazioni

Il CREA, nella persona del Direttore Generale, individua il Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura quale responsabile dell'esecuzione del Contratto.

Per qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto, si stabiliscono i seguenti riferimenti:

Per il CREA

CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, Sede Operativa in Via La Canapona, 1 bis – 47121 Forlì (FC), tel: +39 0543 89566, mail: brevettifrutta.frf@crea.gov.it pec: brevetti.ofa@pec.crea.gov.it

Per la DITTA

....., via, tel:, mail:
....., pec:

Sarà cura di ciascuna delle Parti comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati sopra riportati.

Art. 18 Disposizioni generali

Qualsiasi comunicazione, modifica, rinuncia di facoltà e/o diritti previsti nel presente Contratto, sarà efficace solo se concordata tra le parti e trasmessa con raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC). Tutte le comunicazioni saranno inviate agli indirizzi indicati all'art. 17 (Comunicazioni) del presente Contratto.

Il presente Contratto, redatto in lingua italiana, si intende interamente compreso ed accettato dalle Parti. Qualsiasi termine, condizione o garanzia diversi da quelli contenuti nel presente Contratto, per essere validi dovranno essere redatti per iscritto ed essere firmati congiuntamente.

In caso di modifica societaria di una delle Parti per fusione, confluenza in altra Società, trasformazione o in caso di cessione di ramo aziendale, ferma la normativa di settore vigente, alla Parte interessata da tale modifica compete l'onere della tempestiva comunicazione all'altra Parte, secondo le medesime modalità sopra indicate.

Qualora qualsiasi clausola del Contratto dovesse essere ritenuta invalida e/o non eseguibile, tale vizio non comporterà l'invalidità delle restanti clausole del Contratto che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia. Le Parti espressamente rinunciano ad ogni pretesa per danni che possa nascere come risultato di un tale vizio.

Il presente Contratto, costituito da n. 8 premesse e n. 18 articoli, viene sottoscritto dalle Parti esclusivamente in forma digitale ai sensi della normativa vigente e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

Per il CREA

Il Direttore Generale

Dott.

Per la DITTA

Il Legale Rappresentante

.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare le disposizioni di cui agli artt. 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del presente Contratto.

Per il CREA

Il Direttore Generale

Dott.

Per la DITTA

Il Legale Rappresentante

.....